

DPCM 11 MARZO 2020

MISURE DI EMERGENZA CHIUSURA ATTIVITA' COMMERCIALI

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure in sintesi:

COSA RESTA



APERTO

1) ALIMENTARI E PRIMA NECESSITÀ:

- Ipermercati
- Supermercati Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio ferramenta, vernici, vetro piano, materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

2) Autogrill e bar in stazioni e aeroporti:

- Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali

3) Servizi alla persona:

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse

4) BANCHE

5) ASSICURAZIONI

6) ATTIVITA' AGRICOLE/ZOOTECNICHE

7) TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE (VINO)



NOTA BENE: Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

APERTE CON RACCOMANDAZIONI ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROFESSIONALI

Raccomandazioni:

1. Sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
2. Siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
3. Siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
4. Assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
5. Siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.



Si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.



RESTANO CHIUSI

- A)** Le attività commerciali al dettaglio non rientranti nell'elenco riportato alla prima pagina
- B)** Mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- C)** **Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;**
- D)** Le attività inerenti ai servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).

TRASPORTI

Il Presidente della Regione con ordinanza può disporre riduzioni in base effettive esigenze.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI



Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

PERIODO DI EFFICACIA

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al **25 marzo 2020**.